

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2561

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CORSI, CITARISTI, VISCARDI, ABETE, BIANCHINI, BRICCOLA, FAUSTI, FERRARI SILVESTRO, MERLONI, NAPOLI, ORSENIGO, RIGHI, ROSSI, SANGALLI, ZOSO, BALESTRACCI, CARRUS, FRANCHI ROBERTO, BAMBI, FALCIER, LUCCHESI, REBULLA, SARETTA, BECCHETTI, RAVASIO, ROSSATTINI, SAVIO, ASTORI, AZZOLINI

Presentata il 15 febbraio 1985

Disciplina della ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il testo del piano energetico nazionale accoglie impostazioni che oggi sono diffuse nella coscienza collettiva, quali la correlazione tra energia e sviluppo, la diversificazione ed equilibrio delle fonti, lo sviluppo delle energie rinnovabili od alternative e la razionalizzazione dell'uso dell'energia, una nuova politica della sicurezza e della tutela ambientale insieme ad interventi di sostegno allo sviluppo ed al riequilibrio socio-economico dei territori impegnati dagli impianti.

È in questo quadro che si colloca la presente proposta di disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche per usi energetici. D'altra parte, in questi ultimi anni, l'attenzione per la geotermia, in dipendenza della perdurante crisi energetica si è notevolmente accentuata.

Già il Governo nel 1978 aveva presentato in proposito un disegno di legge poi decaduto per l'anticipata interruzione della VII legislatura, ma ad esso si erano accompagnate la volontà politica e le scelte espresse nel piano energetico nazionale, l'importante normativa definita con la legge 29 maggio 1982, n. 308, per incentivare l'uso delle fonti rinnovabili ed alternative di energia, il prezioso contributo offerto dal sottoprogetto geotermia del Consiglio nazionale delle ricerche, il maggiore interesse al problema degli enti energetici nazionali (ENEL ed ENI). Un interesse derivato oltre che dall'obiettivo del piano energetico nazionale di diversificazione delle fonti energetiche per ottenere una maggiore sicurezza negli approvvigionamenti anche dall'esigenza di pesare il meno possibile sulla nostra bilancia dei pagamenti.

Al 31 dicembre 1983 nelle sole zone geotermiche italiane dove attualmente viene prodotta energia elettrica (Lardello, Radicondoli-Travale, Monte Amiata) erano installati complessivamente 459 MW, che forniscono annualmente 2,7 miliardi di KWh, pari a circa 1,5 per cento della produzione totale dell'energia elettrica, con un risparmio di circa 594 mila tonnellate di petrolio.

Certamente la percentuale appare marginale, rispetto al fabbisogno totale, ma non tiene conto delle possibili utilizzazioni termiche dei fluidi geotermici quali, a parte gli usi termali, riscaldamento e climatizzazione degli ambienti, usi agricoli e zootecnici, usi industriali.

È vero che il calore geotermico non può essere trasportato economicamente per lunghe distanze e dunque la ricerca di calore per usi termici viene condotta prevalentemente in quelle località dove è prevedibile una sua conveniente utilizzazione. È tuttavia altrettanto vero che manca un'indagine sistematica estesa all'intero territorio nazionale e, di conseguenza una rilevazione delle effettive potenzialità.

Non possono poi essere trascurati i costi di produzione vantaggiosi in termini assoluti non solo perché siamo in presenza di un'alternativa energetica interna al nostro paese e che non comporta esborsi valutari. Basti infatti pensare che secondo dati ENEL al 1° gennaio 1984 il costo, per una utilizzazione annua di 6 mila ore dell'esercizio a carbone corrisponde a 45 lire il KWh (considerando il costo del combustibile, la componente valutaria e gli oneri di esercizio e manutenzione) e sale a 57 lire se si aggiungono gli oneri di costruzione dei nuovi impianti; il costo complessivo del nucleare è di 42 lire (compresi il costo del combustibile, la componente valutaria, gli oneri di esercizio e manutenzione e gli oneri di capitale che comprendono anche le spese di smantellamento successive); il costo complessivo del KWh prodotto con olio combustibile è di 81 lire (68 considerando solo il costo dell'olio e la componente valutaria). Ebbene il costo complessivo

per KWh massimo prevedibile per unità geotermiche, anche se richiedenti massicci investimenti di capitale in pozzi molto profondi, non raggiunge le 30 lire. In condizione di minore difficoltà di estrazione del fluido i costi sono nell'ordine di 15-20 lire per KWh.

Inoltre, un campo geotermico è parzialmente rinnovabile e può venire coltivato convenientemente per un tempo lungo.

Per quanto riguarda l'esplorazione geotermica del paese, l'ENEL da anni è impegnato in un importante lavoro sistematico di accertamento e stima delle riserve per circa 2 mila chilometri quadrati di territorio della fascia preappenninica tosco-laziale-campana.

Recentemente, come già accennato, in questo campo all'ENEL si è affiancato l'ENI. Nel solo 1982 in attività di ricerca sono stati perforati pozzi per 27.500 metri dall'ENEL e 5.500 dall'AGIP.

Per quanto riguarda le tecnologie di ricerca e di sfruttamento, l'ENEL, il CNR ed istituti universitari da molti anni svolgono studi particolari o generali raggiungendo risultati di validità internazionale; anche la CEE ha dimostrato una certa sensibilità in materia finanziando progetti di ricerca e sviluppo in Italia.

Peraltro, è indispensabile che lo Stato incentivi l'attuazione dei programmi di esplorazione e ricerca, attraverso contributi finanziari.

In particolare appare necessario completare l'indagine preliminare di tutto il territorio italiano, in modo da avere un inventario delle risorse geotermiche nazionali.

L'attuazione di una politica geotermica richiede, ovviamente, l'impegno e la mobilitazione di tutte le capacità disponibili e di tutti gli organi dello Stato: in questo quadro, fondamentale è il ruolo che può essere svolto dalle regioni e dagli enti locali.

Se l'impegno dello Stato deve essere diretto verso un puntuale e immediato avvio di ricerca su vasta scala su tutto il territorio nazionale nonché sul coinvolgi-

mento degli enti pubblici operanti nel settore, le regioni hanno dal canto loro un ruolo altrettanto fondamentale da svolgere. Non basta infatti il ritrovamento di eventuali giacimenti per poter effettivamente utilizzare le risorse: è necessario anche predisporre tutti quegli strumenti che favoriscono la creazione di un « mercato » di queste risorse; e per questo le regioni possono indirizzare i loro strumenti di pianificazione territoriale urbanistica in modo da realizzare, insieme agli enti locali, il miglior sfruttamento delle risorse rinvenute.

In tale maniera un coordinato e programmato impegno dello Stato, delle regioni e degli enti locali, dell'ENEL, dell'ENI, dell'ENEA e del CNR potrà e dovrà consentire l'ottimizzazione delle attività di ricerca e coltivazione dell'energia geotermica per l'utilizzazione più conveniente alla comunità nazionale.

A seguito della nazionalizzazione dell'energia elettrica e con il trasferimento all'ENEL delle società elettriche e delle attività minerarie della Larderello, l'ente elettrico si è trovato di fatto, storicamente, ad essere unico operatore in campo geotermico. In questa posizione l'ENEL ha pertanto sviluppato gli studi, le ricerche e lo sfruttamento dei fluidi endogeni, concentrandoli in Toscana ed estendendoli poi nel Lazio e nella Campania, prevalentemente in funzione di una utilizzazione termoelettrica dei fluidi rinvenuti. In relazione a queste attività si è formato, quindi, presso l'ente elettrico un ricco e avanzato patrimonio di esperienze e di risorse umane che può essere ulteriormente valorizzato non solo nell'attuazione di un più ampio e sistematico piano di ricerca e produzione dei fluidi endogeni, ma anche nello sviluppo di nuove tecnologie di utilizzazione ai fini termoelettrici.

Per quel che concerne l'ENI, le capacità e le esperienze di cui esso è portatore sono riconducibili essenzialmente alle strette analogie esistenti, quanto a impostazione, metodi e tecnologie impiegate, tra la ricerca geotermica e quella degli idrocarburi. Infatti, anche se fino a pochi

anni fa le compagnie petrolifere non si erano impegnate nella ricerca geotermica, recentemente esse hanno iniziato ad operare prevalentemente in quei paesi dove non esisteva una tradizione geotermica.

In questo senso, quindi, una politica di valorizzazione delle risorse geotermiche non può prescindere da un coinvolgimento dell'ENI, la cui presenza nel settore può fornire un apporto determinante, in una situazione come quella italiana dove l'impegno geotermico deve essere orientato nella valutazione della « dimensione economica » dei singoli giacimenti esplorati, in direzione di tutti i possibili impieghi e non solo in funzione di utilizzi termoelettrici.

È tuttavia necessario provvedere anche all'adeguamento della normativa che, ancora rappresentata dalla legge mineraria del 1927, non è più adatta alle moderne esigenze dell'industria geotermica, tanto più dopo il trasferimento alle regioni a statuto ordinario della competenza in materia di acque minerali e termali.

È ovvio che per « acque termali » si devono intendere quelle per uso essenzialmente terapeutico, ma occorre tenere presente che le acque termali possono raggiungere temperature accertate di quasi 130° C, suscettibili di altri usi, anche energetici.

Come è noto già dai 15° C ai 50° C si devono considerare gli usi agricoli largamente diffusi in molti altri paesi, oppure quelli chimici, mentre dai 50° C ai 130° C sono possibili usi energetici diretti, come il riscaldamento e la refrigerazione civile od industriale. Salvo rare eccezioni (meno di 5 casi al mondo), i fluidi geotermici nel sottosuolo sono in prevalenza costituiti da acque termali in pressione, idonee per produzione elettrica o per usi termici diretti di un processo industriale.

Così, uno stesso sistema idrotermale potrebbe venire ad assumere stato giuridico differente a seconda delle sue condizioni termiche variabili nello spazio e nel tempo e suscettibili di usi diversi, anche integrati, energetici, chimici, terapeutici

e spesso in connessione geologica con altri giacimenti minerari.

La necessità di chiarezza impone, dunque, un aggiornamento legislativo anche in attuazione della delibera del CIPE che ha approvato il programma energetico nazionale per regolamentare le attività connesse alla ricerca di energia geotermica.

Sono queste le premesse che giustificano il pubblico interesse e la pubblica utilità delle attività di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche e spingono per una riserva allo Stato da esercitare attraverso il coinvolgimento, preferibilmente congiunto, dell'ENEL e dell'ENI nonché, limitatamente alla fase della ricerca scientifica e tecnologica, dell'ENEA e del CNR.

La necessità e l'opportunità di utilizzare anche altre esperienze ed altre capacità che, soprattutto a livello di operatori esteri, possono contribuire ad arricchire le forze operative destinabili a questo tipo di attività, suggerirebbero tuttavia anche di ricercare forme giuridiche che consentano ad altri operatori di partecipare alle iniziative di esplorazione, ricerca e coltivazione dei campi geotermici.

La scelta di far leva in questo settore sui predetti enti pubblici portatori di esperienze diverse, ma che devono trovare la loro massima valorizzazione, comporta la necessità di dover ricercare forme di rapporto fra di loro che non rischiano di diventare paralizzanti e che consentano il massimo sfruttamento delle loro caratteristiche naturali e in un certo senso la massima competitività.

Queste considerazioni, unite all'altra della competenza dell'ENEL per quanto riguarda la produzione di energia elettrica e di conseguenza dell'acquisizione da parte dell'ENEL di gran parte delle risorse rinvenibili, fa preferire l'ipotesi di ricorrere ad accordi di *joint-venture* fra i *partners* peraltro in qualche occasione già intervenuti, rispetto all'altra della costituzione di una società mista.

La soluzione suddetta, inoltre, non esclude la possibilità di iniziative singole dei *partners*.

L'assunzione di responsabilità diretta da parte dello Stato non si esaurisce soltanto nell'impegnare gli enti, ma passa altresì attraverso la previsione della realizzazione di un inventario del potenziale di risorse geotermiche disponibili sul territorio nazionale e il controllo dell'attività sia nella fase di ricerca, sia nella fase dello sfruttamento, mediante il rilascio di titoli minerari.

Altro aspetto che caratterizza e condiziona le scelte normative è l'assetto delle competenze istituzionali, la necessità di dover salvaguardare contemporaneamente gli interessi e le competenze regionali, la destinazione delle risorse rinvenute soprattutto a fini energetici, l'utilizzazione in questo ambito dei fluidi rinvenuti non solo per usi termoelettrici, ma per tutte le altre possibili utilizzazioni, come ad esempio — soprattutto per quanto riguarda le risorse a bassa entalpia — il riscaldamento e l'agricoltura: cosa questa già ampiamente diffusa in altri paesi e che può trovare anche da noi conveniente applicazione ed ulteriore diffusione.

Con la presente proposta di legge, si intendono dunque raggiungere le finalità sopra esposte sulla base dei seguenti principi:

riconoscimento del preminente interesse pubblico dell'attività geotermica e conseguente riserva dello Stato da esercitarsi attraverso il rilascio di titoli per la ricerca e la coltivazione;

necessità di procedere ad una ricerca territoriale preliminare diretta ad accertare il potenziale di risorse rinvenibili da affidare all'ENEL ed all'ENI, nonché all'ENEA ed al CNR per gli aspetti afferenti la ricerca scientifica e tecnologica;

massimo sfruttamento delle esperienze acquisite da ENEL, ENI, ENEA, CNR e da altri centri di ricerca universitari e di studio;

presenza attiva della regione e coinvolgimento dei comuni interessati per una politica di piena utilizzazione delle risorse, di sviluppo economico e difesa dell'ambiente.

La proposta di legge consta di 32 articoli.

L'articolo 1 determina il campo di applicazione e la riserva dello Stato sull'attività di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche.

L'articolo 2 definisce l'assetto delle competenze dell'amministrazione dello Stato, centrale e periferica, e delega alle regioni le funzioni amministrative attinenti alle concessioni geotermiche di interesse locale rilasciate in terraferma.

L'articolo 3 definisce il significato dei termini tecnico-scientifici usati.

Dall'esistenza dell'interesse diretto dello Stato nel settore discendono le norme contenute negli articoli 4 e 5, che prevedono l'effettuazione di un'indagine preliminare su tutto il territorio nazionale da parte dell'ENEL, dell'ENI, dell'ENEA e del CNR; in base ai risultati di tale ricerca il Ministro dell'industria predispone una relazione da inviare alle regioni e ai comuni interessati.

I fondamenti giuridico-operativi che presiedono alla attività geotermica sono precisati negli articoli da 6 a 9, che prevedono come procedimento normale quello del rilascio dei permessi di ricerca e di concessione di coltivazioni, in contitolarità paritetica o singolarmente, all'ENEL ed all'ENI. Si ammette, peraltro, la possibilità del rilascio di titoli minerari ad altri operatori, anche stranieri, ferma restando la preferenza per i due enti pubblici nazionali in caso di domande concorrenti.

La competenza al rilascio dei titoli minerari spetta all'amministrazione centrale nel caso di risorse geotermiche di interesse nazionale e alla regione nel caso di risorse geotermiche di interesse locale e di piccole utilizzazioni locali con perforazione fino a 400 metri di profondità (articoli 8 e 9).

Gli articoli da 10 a 23 contengono disposizioni di aggiornamento della vigente normativa alle necessità della ricerca e della coltivazione dei campi geotermici: tra le disposizioni più rilevanti sono le norme afferenti i permessi di ricerca, la loro estensione e la loro durata (articolo

10); le norme concernenti le concessioni di coltivazione e la loro durata (articolo 11); la pubblicità dei titoli (articolo 12); la facoltà di disporre delle risorse geotermiche e delle sostanze a queste associate in analogia con la vigente legislazione mineraria (articolo 13); la tipologia delle aree contemplate dai titoli geotermici (articolo 14); la facoltà di rinuncia parziale all'area oggetto del titolo (articolo 15); la disciplina delle iniezioni e reiniezioni di fluidi geotermici nei giacimenti di provenienza in quanto si tratta di attività peculiari del settore geotermico che per la loro delicatezza, considerata l'esigenza di tutela ecologica e del rischio sismico, non potevano non trovare un loro riconoscimento legislativo (articolo 16); il coordinamento con le competenze dell'autorità marittima per le attività da effettuarsi in zone demaniali marittime o afferenti il demanio marittimo, o nel mare territoriale o nella piattaforma continentale (articolo 17); la riaffermazione del principio, già sancito dalla normativa mineraria, che le attività contemplate dal titolo non possono svolgersi in pregiudizio dei terzi e debbono conformarsi alle disposizioni di polizia mineraria (articolo 18); l'obbligo di comunicazione immediata del ritrovamento di idrocarburi e la connessa potestà dell'autorità mineraria di ordinare la sospensione delle perforazioni (articolo 19); gli obblighi gravanti sui titolari (articolo 20); i casi di decadenza o sospensione (articolo 21); la declaratoria di pubblica utilità delle opere necessarie all'attività geotermica, ai fini dell'espropriazioni e delle occupazioni di urgenza (articolo 22); la misura dei canoni e dei contributi, parte dei quali è devoluta ai comuni interessati (articolo 23). Si tratta, in quest'ultimo caso, di un importante riconoscimento del ruolo degli enti locali che non riuscivano fino ad oggi a trarre dall'uso del loro territorio benefici apprezzabili a fronte di un impatto ambientale non trascurabile, non solo per le strutture fisiche degli impianti, ma anche per possibile inquinamento atmosferico oltre ad un permanente rischio sismico.

Con l'articolo in questione vengono riconosciuti sensibili benefici economici ed un ruolo attivo per la tutela ecologico-ambientale del territorio e per lo sviluppo socio-economico. Per le popolazioni di molti piccoli comuni montani e depressi sul cui territorio si è fatta la storia della geotermia in Italia, dal polo più antico e tradizionale (Larderello, Monterotondo marittimo, Radicondoli, Travale), a quelli più recenti del Monte Amiata (Santa Fiora, Piancastagnaio), laziali e campani, non è improprio dire che si tratta di un vero atto di giustizia non più rinviabile.

Gli articoli 24 e 25 concernono l'uso e la destinazione delle risorse geotermiche da destinare secondo le possibilità ottimali dei potenziali utilizzatori: sulla base dei piani regionali a cui i comuni dovranno adeguare i rispettivi strumenti urbanistici (articolo 24), è prevista da un lato la possibilità di cedere a terzi le risorse non contemplate dal piano medesimo (articolo 25).

L'articolo 26 incentiva l'utilizzazione di risorse geotermiche con un meccanismo particolarmente agile di concessione di contributi a fondo perduto a parziale rimborso dei costi sostenuti per la ricerca nel quadro dei programmi di lavoro approvati.

L'articolo 27 contempla gli impegni di spesa e la copertura finanziaria.

L'articolo 28 contiene disposizioni di aggiornamento per il comitato tecnico di cui agli articoli 40, 41 e 43 della legge 11 gennaio 1957, n. 6.

L'articolo 29 salvaguarda le competenze regionali in materia di acque termali anche se di interesse energetico.

L'articolo 30 contiene norme transitorie per i titoli minerari già rilasciati.

L'articolo 31 richiama espressamente le disposizioni della legge mineraria (regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443) e delle leggi sulla ricerca e sulla coltivazione degli idrocarburi (leggi 11 gennaio 1957, n. 6, e 21 luglio 1967, n. 613), che si applicano in materia di ricerca e di coltivazione delle risorse geotermiche.

L'articolo 32 dispone, data l'urgenza, l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Onorevoli colleghi, con l'approvazione della presente proposta di legge, una volta perfezionata nel confronto parlamentare, indubbiamente sarà compiuto un significativo passo in avanti: esistono infatti tutte le condizioni, anche dal punto di vista del potenziale tecnologico in nostro possesso, per un rapido e promettente sviluppo. L'impegno pubblico deve rappresentare per questo una garanzia e la disponibilità dei mezzi finanziari adeguati è una necessità a cui lo Stato deve provvedere.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I.

DISPOSIZIONI PRELIMINARI
E PROGRAMMATICHE.

ART. 1.

(Oggetto della legge e riserva dello Stato).

In armonia con la politica energetica della Comunità economica europea, che favorisce ed incentiva l'utilizzazione delle fonti di energia rinnovabili, la ricerca e la coltivazione a scopi energetici delle risorse geotermiche, disciplinata dalla presente legge, è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità.

Le attività di ricerca e di coltivazione delle risorse geotermiche nel territorio nazionale e nella piattaforma continentale italiana, quale definita dall'articolo 1 della legge 21 luglio 1967, n. 613, sono riservate allo Stato che le esercita nei limiti e alle condizioni della presente legge, fatti salvi i poteri attribuiti in materia alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome.

ART. 2.

(Competenze).

Le funzioni amministrative, nella materia oggetto della presente legge, compresa quella di vigilanza sulla applicazione delle norme di polizia mineraria, sono di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e per la geotermia, che le esercita

tramite le sezioni periferiche di Bologna, Roma e Napoli e i distretti minerari di Grosseto e Firenze per quanto riguarda le province di Grosseto, Livorno, Pisa e Siena.

Le funzioni amministrative concernenti le concessioni di coltivazione per risorse geotermiche di interesse locale rilasciate nella terraferma sono delegate alle regioni.

ART. 3.

(Definizioni).

I termini usati nella presente legge, quando non diversamente specificato, hanno il seguente significato:

a) risorse geotermiche: sono le risorse che derivano dal calore accumulato nella crosta terrestre e che si estraggono mediante fluidi geotermici od altri mezzi;

b) fluidi geotermici: sono i fluidi che derivano dai processi geotermici naturali sotto forma di vapore, acque calde e gas caldi utilizzabili a scopi energetici, nonché da processi artificiali consistenti nell'iniezione di fluidi nel sottosuolo;

c) campo geotermico: è l'unità geostrutturale capace di fornire fluidi geotermici;

d) risorse geotermiche di interesse nazionale: sono le risorse geotermiche estraibili da un campo geotermico tale da assicurare una potenza erogabile complessiva di almeno 20 mila chilovatt termici, alla temperatura convenzionale dei reflui di 25 gradi centigradi; sono inoltre di interesse nazionale le risorse geotermiche rinvenute in aree marine;

e) risorse geotermiche di interesse locale: sono le risorse geotermiche che non rientrano nei limiti di cui al punto precedente;

f) sostanze associate: sono le sostanze minerali, esclusi gli idrocarburi, liquidi o gassosi, estratte in soluzione o associate in altre forme ai fluidi geotermici;

g) usi energetici: utilizzazione dei fluidi geotermici per la produzione di energia elettrica, nonché di calore per usi industriali, agricoli, artigianali, commerciali, turistici, sportivi e civili in genere;

h) acque termali: sono le acque utilizzabili a scopo terapeutico;

i) ricerca: insieme delle operazioni volte all'accertamento dell'esistenza, delimitazione e valutazione dei campi geotermici, nonché delle possibilità tecnico-economiche di utilizzazione dei relativi fluidi, come ad esempio, l'esecuzione di rilievi geologici, geofisici e geochimici, di pozzi di verifica ed esplorativi, di prove di produzione anche prolungate e di utilizzazione pratica dei fluidi geotermici e sostanze associate, da eseguire anche mediante impianti pilota;

l) coltivazione: insieme delle operazioni necessarie alla produzione industriale dei fluidi geotermici, come, ad esempio, l'esecuzione di pozzi, la realizzazione degli impianti e delle infrastrutture connesse nonché la produzione dei fluidi stessi;

m) iniezione: immissione nel sottosuolo di acque allo scopo di estrarne fluidi geotermici;

n) reiniezione: reimmissione nel sottosuolo, in tutto o in parte, di fluidi geotermici;

o) Ministro: Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

p) progetto geotermico: insieme di attività, opere ed impianti necessari per la produzione e l'utilizzazione dell'energia contenuta nel fluido geotermico e fi-

nalizzata alla realizzazione di un obiettivo energetico;

q) Ministero: Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

r) autorità mineraria : Direzione generale delle miniere - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi, di cui all'articolo 40 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, alla cui denominazione sono aggiunte le parole « e per la geotermia »; ufficio regionale competente per le risorse geotermiche di interesse locale;

s) comitato: comitato tecnico per gli idrocarburi, di cui all'articolo 41 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, alla cui denominazione sono aggiunte le parole « e per la geotermia »;

t) Bollettino: Bollettino ufficiale degli idrocarburi, di cui all'articolo 43 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, alla cui denominazione sono aggiunte le parole « e della geotermia ».

CAPO II.

DELLA RICERCA PRELIMINARE.

ART. 4.

*(Inventario delle risorse geotermiche
e soggetti operatori).*

Il Ministro, nel quadro del piano energetico nazionale tenuto conto anche degli atti, decisioni e raccomandazioni delle Comunità europee, predispone un programma di ricerca preliminare per la geotermia, da svolgersi sul territorio nazionale dall'ENEL (Ente Nazionale per l'Energia elettrica), dall'ENI (Ente Nazionale Idrocarburi), dal CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) e dall'ENEA (Comitato Nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative).

Il programma indica le aree da indagare nonché gli studi ed i rilievi di carattere geologico, geofisico e geochimico con eventuali sondaggi di verifica, volti ad aggiornare le conoscenze sulle possibilità geotermiche nazionali ed a definire un inventario delle stesse.

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge l'ENEL, l'ENI, il CNR e l'ENEA predispongono congiuntamente un rapporto sui risultati di tale ricerca.

ART. 5.

(Relazione sul programma di ricerca).

Il Ministro, in base al rapporto di cui all'articolo precedente, predispone una relazione sui risultati conseguiti con l'indicazione dei territori di interesse geotermico.

La relazione è trasmessa, alle regioni, che provvedono ad informare i comuni interessati.

CAPO III.

DEI TITOLI MINERARI.

ART. 6.

(Assegnazione del permesso di ricerca e criteri di preferenza).

Il permesso di ricerca è rilasciato dal Ministro, sentito il comitato, previa approvazione del programma di lavoro, all'ENEL ed all'ENI in contitolarità paritetica o singolarmente.

In assenza di domanda da parte dei due enti predetti, permessi di ricerca possono essere rilasciati: ad operatori privati e ad enti locali o loro consorzi, che dimostrino adeguata capacità tecnica ed economica, nonché ad operatori appartenenti a Stati esteri che ammettano alla ricerca di risorse geotermiche per usi

energetici, nel proprio territorio nazionale e relativi mare territoriale e piattaforma continentale, gli operatori italiani e dimostrino adeguata capacità tecnica ed economica.

In caso di concorso di più domande per la stessa zona, il permesso è rilasciato al richiedente con programma più completo con particolare riferimento alla entità delle perforazioni.

Sono considerate concorrenti, ai fini del comma precedente, le domande pervenute al Ministero nelle more dell'istruttoria e comunque entro sessanta giorni dalla pubblicazione della prima domanda nel Bollettino.

Il permesso può essere rilasciato anche a più soggetti in contitolarità, secondo le quote indicate nelle istanze di permesso.

Resta ferma l'esclusiva attribuita all'ENEL dalle norme vigenti in materia di ricerca e di coltivazione dei fluidi geotermici nei territori delle province di Grosseto, Livorno, Pisa e Siena.

ART. 7.

(Concessione di coltivazione per risorse geotermiche d'interesse nazionale).

La concessione per la coltivazione delle risorse geotermiche d'interesse nazionale è rilasciata dal Ministro, sentito il comitato, con decreto recante anche l'approvazione del programma di lavoro ed il progetto geotermico.

La concessione può essere accordata anche a più soggetti in contitolarità.

ART. 8.

(Concessione di coltivazione per risorse geotermiche d'interesse locale).

La concessione per la coltivazione delle risorse geotermiche riconosciute d'interesse locale è rilasciata dal presidente della giunta regionale interessata.

Qualora l'area della concessione interessi i territori di due o più regioni confi-

nanti, il titolo è rilasciato di concerto fra le regioni medesime, dal presidente della giunta regionale nel cui territorio ricade la maggior estensione dell'area richiesta.

La concessione può essere accordata anche a più soggetti in contitolarità.

ART. 9.

(Piccole utilizzazioni locali).

L'esecuzione di pozzi della profondità massima di quattrocento metri per ricerca ed estrazione di acque calde, comprese quelle sgorganti da sorgenti, da utilizzarsi localmente nella irrigazione calda, nel riscaldamento di serre o altri ambienti, o per usi artigianali, è autorizzata dalla regione, con le modalità di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

Qualora la piccola utilizzazione locale di cui al precedente comma interessi aree del demanio marittimo, ovvero aree vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, la regione, prima di rilasciare l'autorizzazione, acquisisce rispettivamente il parere del Ministero della marina mercantile ed il parere vincolante della competente Sovrintendenza per i beni archeologici.

Qualora in seguito alla ricerca di cui all'articolo 6 la zona si presenti di interesse geotermico, nazionale o locale, e l'attività di cui al primo comma si riveli incompatibile con l'attuazione del programma di coltivazione del più vasto campo geotermico, l'autorizzazione rilasciata è revocata. In tale evenienza, il titolare della concessione di coltivazione, statale o regionale, è tenuto a fornire al titolare dell'autorizzazione revocata quantità equivalenti di risorse geotermiche rispetto a quelle estraibili dal pozzo o dai pozzi che formavano oggetto dell'autorizzazione ovvero, in alternativa, un'indennità sostitutiva determinata sull'accordo delle parti e commisurata al valore delle risorse geotermiche estraibili dal pozzo o dai pozzi che formavano oggetto dell'autorizzazione.

CAPO IV.
DELLA RICERCA
E DELLA COLTIVAZIONE.

ART. 10.

(Presentazione dell'istanza per l'assegnazione di un permesso di ricerca, estensione e durata).

La domanda di permesso di ricerca deve essere presentata al Ministero, insieme al programma dei lavori che si intende eseguire e dei relativi costi e tempi di esecuzione insieme ad uno studio di valutazione preventiva delle modifiche ambientali che le attività richieste comportano e delle eventuali opere di recupero ambientale che si intenderanno eseguire.

Sulla domanda deve essere acquisito il preventivo parere del Ministero della marina mercantile, se l'area interessata ricade nel demanio marittimo, nel mare territoriale o nella piattaforma continentale italiana ovvero il preventivo parere del Ministro o dell'autorità regionale competente se l'area ricade su terreni appartenenti al demanio pubblico o al patrimonio dello Stato o della regione.

Qualora l'area interessata sia vincolata ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, deve essere acquisito il preventivo parere vincolante della competente Sovrintendenza per i beni archeologici.

Sulla domanda devono altresì pronunciarsi i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e per l'ecologia, per le valutazioni di rispettiva competenza, in ordine all'idoneità dello studio di valutazione preventiva di cui al primo comma al fine di prevenire o ridurre le modifiche ambientali o dell'assetto territoriale, avuto riguardo all'importanza della ricerca.

L'area del permesso non può essere superiore a 1.000 chilometri quadrati.

La durata del permesso è di quattro anni.

Il titolare del permesso ha tuttavia diritto a proroghe biennali per una dura-

ta complessiva del permesso di dieci anni, qualora abbia adempiuto gli obblighi derivanti dal permesso medesimo.

ART. 11.

(Riconoscimento del tipo di risorsa rinvenuta, presentazione dell'istanza di concessione di coltivazione e criteri per l'assegnazione).

Il titolare del permesso di ricerca che abbia individuato e delimitato un campo geotermico suscettibile di usi energetici e tale da giustificarne tecnicamente ed economicamente la coltivazione è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Ministero.

Il Ministro riconosce, sentito il comitato, se le risorse geotermiche rinvenute debbano essere comprese tra quelle di interesse nazionale o fra quelle di interesse locale dandone comunicazione alla regione ineressata e curandone la pubblicazione nel Bollettino.

Entro sei mesi dal riconoscimento il permissionario deve presentare, a pena di decadenza, domanda di concessione di coltivazione al Ministero, se trattasi di risorse geotermiche di interesse nazionale, o alla regione, se trattasi di risorse geotermiche di interesse locale.

Trascorso tale termine, la concessione è accordata in via preferenziale all'ENEL o all'ENI. In assenza di una loro domanda può essere rilasciata a chiunque vi abbia interesse purché in possesso dei necessari requisiti di capacità tecnica ed economica.

In presenza di più istanze concorrenti, si tiene conto del programma di coltivazione e di utilizzazione più idoneo e completo.

All'istanza di concessione deve essere allegato il piano di coltivazione ed il progetto di utilizzo delle risorse, che tenga conto delle utilizzazioni già esistenti o immediatamente realizzabili, eventualmente previste dal piano regionale di cui all'articolo 24, nonché il programma dei lavori con i relativi tempi e costi di esecuzione, un piano finanziario oltre ad uno

studio di valutazione preventiva delle modifiche ambientali che le attività richieste comportano e delle eventuali opere di recupero ambientale che si intendranno eseguire.

L'area della concessione deve essere tale da consentire il razionale sviluppo del campo geotermico scoperto e può essere ampliata qualora il progetto venga potenziato.

L'area totale delle concessioni accordate dalla regione sullo stesso campo geotermico non può essere superiore a 100 ettari.

Sulle istanze di concessione deve essere sentito, in via preventiva, il parere del Ministero della marina mercantile, ove l'area interessi il demanio marittimo, il mare territoriale o la piattaforma continentale, nonché della Sovrintendenza per i beni archeologici nei casi e per gli effetti contemplati dal precedente articolo 10, terzo comma.

Sulla domanda devono altresì pronunciarsi i Ministri dell'agricoltura e foreste e per l'ecologia per le valutazioni di rispettiva competenza, in ordine all'idoneità dello studio di valutazione preventiva di cui al sesto comma al fine di prevenire o ridurre le modifiche ambientali o dell'assetto territoriale, avuto riguardo all'importanza del rinvenimento.

La concessione può essere accordata per la durata massima di trenta anni e, a richiesta del concessionario e subordinatamente all'adempimento degli obblighi assunti, può essere prorogata per periodi di tempo determinati non superiori a dieci anni ciascuno.

CAPO V.

NORME COMUNI ALLA RICERCA ED ALLA COLTIVAZIONE.

ART. 12.

(Pubblicità degli atti).

Nel Bollettino sono pubblicati mensilmente, in modo sintetico, le domande di

permessi di ricerca, i decreti accordanti i permessi stessi, gli atti di riconoscimento, le domande ed i decreti di conferimento delle concessioni di coltivazione per le risorse geotermiche di interesse nazionale, nonché i provvedimenti che dispongono la cessazione del titolo.

Nel Bollettino sono altresì pubblicati l'elenco dei permessi di ricerca e quello delle concessioni di coltivazione delle risorse geotermiche d'interesse nazionale assentiti alla data della sua pubblicazione, nonché l'elenco delle concessioni di coltivazione delle risorse geotermiche di interesse locale, i cui decreti sono comunicati dalla regione al Ministero entro un mese dal rilascio.

ART. 13.

*(Risorse geotermiche rinvenute
e sostanze associate).*

Il titolare del permesso di ricerca non può eseguire lavori di coltivazione, ma può disporre, previa autorizzazione del Ministro, sentito il comitato, delle risorse geotermiche rinvenute per quantitativi limitati e periodi di tempo non eccedenti la durata massima del permesso medesimo.

Il concessionario può disporre delle sostanze minerali che sono associate a quelle formanti oggetto della concessione.

ART. 14.

(Area dei titoli).

L'area, alla quale ciascun titolo si riferisce, deve essere continua, compatta e delimitata da archi di meridiano e di parallelo di lunghezza pari ad un minuto primo o multiplo di esso, salvo il caso in cui sia limitata dal confine dello Stato, dal territorio delle regioni a statuto speciale, dalla linea costiera, dal limite esterno della piattaforma continentale o dai confini delle province di cui all'articolo 6.

I vertici dell'area dei titoli sono espressi in gradi e minuti primi.

Il Ministro verifica che l'area richiesta abbia dimensioni sufficienti e configurazione razionale in relazione alle finalità ottimali della ricerca e dichiara, in caso negativo, la non concedibilità dell'area sino a quando non se ne renda possibile l'accorpamento con aree finitime.

ART. 15.

(Rinuncia a parte dell'area).

È possibile rinunciare in qualsiasi momento a parte dell'area adiacente almeno a due lati del perimetro, ma le aree cui si rinunci non possono essere inferiori al 20 per cento dell'area iniziale.

L'area residua del titolo deve mantenere le caratteristiche di forma di cui al precedente articolo.

ART. 16.

(Iniezioni e reiniezioni).

L'iniezione di acque e la reiniezione di fluidi geotermici nelle stesse formazioni di provenienza, o comunque al disotto di falde utilizzabili a scopo civile o industriale, anche in area marina, devono essere autorizzate dall'ingegnere capo della sezione dell'ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e per la geotermia o del distretto minerario nei territori di competenza di cui all'articolo 2 o dalla competente autorità regionale nel caso di risorse geotermiche di interesse locale.

L'autorizzazione è rilasciata previa acquisizione del parere della regione interessata per quanto attiene alle misure da adottare per evitare l'inquinamento delle falde idriche sotterranee e del Ministero per la protezione civile per quanto attiene al rischio sismico e alle misure da adottare in conformità.

ART. 17.

(Impianto in zona di demanio marittimo).

Ove un impianto debba essere ubicato in zona demaniale marittima o nell'ambito del mare territoriale, deve essere richiesta apposita concessione all'amministrazione della marina mercantile secondo le norme del codice della navigazione e del relativo regolamento.

Qualora l'impianto debba essere ubicato nella zona contigua al demanio marittimo di cui all'articolo 55 del codice della navigazione, deve essere richiesta la autorizzazione prevista dallo stesso articolo.

ART. 18.

(Tutela di terzi).

I detentori dei fondi compresi nelle aree indicate nei titoli minerari od i loro aventi causa a qualsiasi titolo non possono opporsi ai lavori di cui ai programmi approvati nè alla delimitazione, sul terreno, dell'area oggetto del titolo minerario, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni.

Restano ferme le norme di polizia mineraria contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 e successive modificazioni e integrazioni, e, per quanto applicabili, le norme del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886.

Restano altresì ferme le disposizioni della legge 24 dicembre 1976, n. 898, concernenti la nuova regolamentazione delle servitù militari.

ART. 19.

(Rinvenimento di idrocarburi).

Qualora nel corso delle perforazioni vengano rinvenuti idrocarburi liquidi o gassosi, ne deve essere data immediata comunicazione al Ministero.

L'autorità mineraria, in attesa dei necessari accertamenti, può ordinare la sospensione dei lavori di perforazione.

Le operazioni di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche possono essere riprese, se compatibili e su successiva autorizzazione del Ministro, sentito il comitato, con le eventuali cautele e misure di sicurezza all'uopo disposte.

Nel caso in cui il rinvenimento di idrocarburi dia luogo al rilascio di nuovo titolo minerario per tali minerali ad altro titolare, quest'ultimo è tenuto al rimborso delle spese dirette e indirette sostenute nell'ambito del precedente titolo.

ART. 20.

(Obblighi dei titolari).

Nell'esercizio delle attività previste nei titoli minerari, i titolari devono altresì:

1) eseguire il programma di lavoro, secondo le regole della buona tecnica, nei tempi indicati nei titoli minerari. L'eventuale sospensione o graduale esecuzione dei lavori debbono essere autorizzate dall'autorità mineraria;

2) riferire annualmente all'autorità mineraria sull'andamento dei lavori e sui risultati ottenuti;

3) comunicare tempestivamente all'autorità mineraria e alle regioni interessate il rinvenimento e i dati chimico-fisici dei fluidi geotermici, delle altre sostanze minerali e delle falde idriche dolci;

4) porre in essere le misure stabilite ai fini della conservazione del campo geotermico e di ogni altra risorsa naturale rinvenuta;

5) adottare le misure indicate nei provvedimenti di autorizzazione alla iniezione o reiniezione di fluidi geotermici;

6) osservare ogni altra disposizione prevista dai singoli titoli minerari o successivamente impartita per la regolare esecuzione del programma;

7) comunicare all'autorità mineraria e alla regione interessata ogni notizia di carattere economico e tecnico e gli altri dati eventualmente richiesti;

8) conservare, con le modalità stabilite, i campioni di materiali solidi e fluidi raccolti durante i lavori;

9) consegnare all'autorità mineraria i campioni richiesti;

10) osservare, altresì, tutte le prescrizioni che venissero imposte dalle altre amministrazioni dello Stato nell'esercizio dei poteri di loro competenza.

ART. 21.

(Decadenza).

Il titolare decade dal titolo minerario quando:

1) non inizia i lavori nei termini prescritti;

2) non attua, nei tempi e nei modi previsti dal titolo minerario, i programmi di lavoro di cui ai precedenti articoli 6 e 7;

3) riduce o sospende i lavori senza averne avuto autorizzazione o persiste nella riduzione o sospensione nonostante diffida;

4) non corrisponde nei termini il canone dovuto;

5) cede quote del titolo senza l'autorizzazione del Ministro o della competente autorità regionale;

6) effettua iniezioni e reiniezioni del sottosuolo di fluidi, senza le necessarie autorizzazioni previste dall'articolo 16 ovvero senza l'osservanza delle misure prescritte dalle autorizzazioni medesime;

7) non sospende i lavori malgrado ne abbia avuto ordine ai sensi dell'articolo 19;

8) non adempie agli altri obblighi derivanti dalla presente legge od imposti dal titolo a pena di decadenza.

La decadenza dal titolo è pronunciata, secondo i rispettivi settori di competenza, dal Ministro, sentito il comitato, o dalla competente autorità regionale, previa contestazione dei motivi e fissazione del termine di trenta giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

ART. 22.

*(Dichiarazione
di pubblica utilità).*

Le opere necessarie per la ricerca e la coltivazione, nonché per il trasporto e la conversione delle risorse geotermiche in terraferma, con esclusione delle aree di demanio marittimo, sono dichiarate di pubblica utilità, nonché urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni ed integrazioni con l'approvazione dei relativi programmi di lavoro da parte del Ministro o della competente autorità regionale.

I programmi di lavoro approvati sono depositati presso i comuni dove deve aver luogo la espropriazione, ai sensi dell'articolo 17 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Le opposizioni circa la necessità e le modalità delle opere sono proposte nel termine di cui all'articolo 18 della citata legge e sono decise dal Ministro e dalla competente autorità regionale, con decreto motivato.

Indipendentemente da quanto previsto dai commi precedenti, il Ministro o la competente autorità regionale, con decreto motivato, su richiesta del concessionario, può disporre l'occupazione per non oltre un biennio di beni riconosciuti indispensabili per l'esecuzione di lavori direttamente connessi alla ricerca e alla coltivazione, determinando provvisoriamente la indennità di occupazione.

I provvedimenti di occupazione d'urgenza e quelli di occupazione temporanea sono resi esecutivi ai sensi della legislazione vigente.

ART. 23.

(Canoni e contributi).

Il titolare di permesso di ricerca deve corrispondere allo Stato il canone annuo anticipato di lire 15.000 per ogni chilometro quadrato di superficie compresa nell'area del permesso.

Il titolare della concessione di coltivazione deve corrispondere allo Stato o alla regione il canone annuo anticipato di lire 50.000 per ogni chilometro quadrato di superficie compresa nell'area della concessione.

Con decreto del Ministro o della competente autorità regionale metà dei canoni di cui ai commi precedenti è attribuita ai comuni interessati, in misura proporzionale alle rispettive aree oggetto dei titoli minerari.

In caso di decadenza o di rinuncia totale o parziale, è comunque dovuto il canone per l'anno nel corso del quale è emanato il provvedimento che dichiara la decadenza o accetta la rinuncia.

Restano salve le vigenti disposizioni in materia di canoni dovuti per le concessioni ed autorizzazioni di cui al precedente articolo 17.

Al comune o, in misura proporzionale all'area delimitata dal titolo, ai comuni in cui è compreso il campo geotermico coltivato sono altresì dovuti, dall'ENEL o dagli altri soggetti utilizzatori, in caso di produzione di energia elettrica a mezzo di impianti che utilizzano o utilizzeranno risorse geotermiche, i seguenti contributi:

a) lire 1 per ogni Kwh di energia elettrica, ancorché prodotta da impianti già in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) un contributo di lire 12 mila per ciascun Kw di potenza nominale degli impianti in corso di costruzione alla data di entrata in vigore della presente legge o che saranno successivamente autorizzati;

c) lire 0,50 per ogni Kwh alla regione o, proporzionalmente all'area delimitata dal titolo, alle regioni nel cui territorio sono compresi i campi geotermici coltivati e prodotta da impianti entrati in esercizio dopo la data del 31 dicembre 1980.

Sono escluse dal corrispondere i contributi di cui sopra le imprese singole o associate per la quota di energia elettrica prodotta corrispondente al loro fabbisogno interno.

Gli importi dei canoni e contributi di cui al presente articolo sono indicizzati, ogni due anni, sulla base delle disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393.

Il gettito dei canoni e contributi di cui al presente articolo è vincolato e sarà tassativamente destinato dalle regioni e dai comuni alla promozione di investimenti finalizzati al risparmio ed al recupero di energia, alle migliori utilizzazioni energetiche ed economiche delle risorse geotermiche, alla tutela ecologico-ambientale dei territori interessati dall'inse-diamento degli impianti, al consolidamento delle abitazioni e dei centri abitati in relazione al possibile rischio sismico nonché al riassetto e sviluppo socio-economico anche nel quadro degli interventi previsti dallo stesso piano regionale di sviluppo.

Nell'erogazione di contributi ed incentivi, ai sensi delle norme vigenti, per l'uso di energie rinnovabili sono preferite le istanze presentate dai proprietari danneggiati od espropriati in dipendenza di atti conseguenti all'applicazione del presente provvedimento.

ART. 24.

(Piani regionali e adeguamento degli strumenti urbanistici).

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le regioni predispongono un piano dei possibili usi delle risorse geotermiche già rinvenute e riconosciute, ma non ancora sfruttate.

Sulla base poi dei risultati del programma di ricerca preliminare di cui all'articolo 4 e sentiti l'ENEL, l'ENI e l'ENEA, le regioni, tenuto conto dei propri programmi di sviluppo, definiscono il piano di destinazione e dei possibili usi delle risorse geotermiche di interesse regionale, dandone comunicazione ai comuni interessati ed al Ministero.

I comuni e i loro consorzi adeguano i piani regolatori ed ogni altro strumento urbanistico alla localizzazione dei territori di interesse geotermico indicati nella relazione di cui all'articolo 5.

ART. 25.

(Cessione a terzi del diritto di utilizzazione).

L'ENEL, l'ENI ed ogni altro soggetto titolare di concessioni di coltivazione di risorse geotermiche possono cedere a terzi il diritto di utilizzare le predette risorse geotermiche, delle quali non sia prevista l'utilizzazione da parte dei piani regionali di cui al precedente articolo 24.

CAPO V.

NORME FINALI E TRANSITORIE.

ART. 26.

(Incentivi).

Al fine di promuovere l'utilizzazione di risorse geotermiche, per usi non elettrici, è concesso, ai titolari dei permessi di ricerca ed ai titolari delle concessioni di coltivazione, un contributo a fondo perduto commisurato ai costi sostenuti e documentati, relativamente ai pozzi esplorativi eseguiti nell'ambito di zone risultate indiziate a seguito di attività di esplorazione e indicati nel programma dei lavori allegato all'istanza del permesso di ricerca.

Il contributo è erogato dal Ministero previa verifica di conformità delle opere

svolte all'obiettivo minerario indicato nel programma dei lavori, per un importo pari al 75 per cento del costo per pozzi che abbiano avuto esito negativo, ed al 25 per cento del costo per i pozzi che abbiano avuto esito positivo. Tali percentuali sono elevate rispettivamente all'ottanta ed al trenta per cento del costo complessivo, ove risultino documentate e sostenute spese particolarmente gravose a salvaguardia dell'integrità ambientale, in base agli impegni assunti in accettazione delle misure stabilite ai sensi degli articoli 10 e 11 per la conservazione degli equilibri ecologici preesistenti e per le spese documentate concernenti lo studio di valutazione preventiva.

ART. 27.

(Autorizzazione di spesa).

Per gli scopi di cui agli articoli 4 e 26, è autorizzata la complessiva spesa di lire 35 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il quinquennio 1985-1989. La quota relativa all'anno 1985 è determinata in lire 5 miliardi e ad essa si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 28.

(Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia).

Il comitato dà parere nei casi previsti dalla presente legge e dalle altre leggi e regolamenti in vigore, nonché ogni qualvolta richiesto dall'autorità mineraria.

Il comitato è integrato da un dirigente superiore tecnico e da un dirigente superiore amministrativo della direzione ge-

nerale delle miniere, nonché da un titolare di cattedra esperto nelle discipline della ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, designati dal Ministro.

Il comitato, quando delibera sulle materie contemplate dalla presente legge, è integrato da un esperto designato dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e da un rappresentante ciascuno dell'ENEA e del CNR.

Con provvedimento del suo presidente, il comitato è integrato, altresì, da un esperto in rappresentanza della regione interessata per affari di rilevante interesse della regione medesima.

ART. 29.

(Acque termali).

La disciplina della ricerca e della coltivazione delle acque termali, ivi compresi gli usi energetici connessi con la destinazione terapeutica delle stesse, è di competenza delle regioni, che la esercitano a norma degli articoli 9 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, così come sostituito dall'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Le regioni sono tenute a comunicare al Ministero le istanze ed i provvedimenti relativi all'utilizzazione non terapeutica delle acque termali.

ART. 30.

(Titoli vigenti all'entrata in vigore della legge).

Le disposizioni contenute nei precedenti articoli si applicano, salvo le deroghe appresso indicate, anche ai titoli minerari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che sono confermati.

I titolari che abbiano ottemperato agli obblighi previsti dal relativo titolo minerario e che presentino un idoneo pro-

gramma di lavoro possono chiederne, alla scadenza, la proroga.

Il titolare di permesso di ricerca ha diritto a tre proroghe biennali, anche in deroga al limite massimo stabilito all'articolo 10, quinto comma.

Per i titoli di cui al presente articolo si prescinde dall'osservanza di quanto previsto all'articolo 14.

Restano salve le destinazioni in atto delle risorse geotermiche prodotte nelle concessioni di coltivazione vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 31.

(Norme applicabili).

Alla materia oggetto della presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, della legge 11 gennaio 1957, n. 6, nonché della legge 21 luglio 1967, n. 613.

Alle opere, impianti o infrastrutture connessi alle attività disciplinate dalla presente legge non si applicano le norme della legge 28 gennaio 1977, n. 10, né quelle emanate dallo Stato e dalle regioni in applicazione della stessa.

ART. 32.

(Entrata in vigore).

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.